



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/LGS/adv

Roma, 15 aprile 2024

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di FOGGIA**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 04/2024: Incompatibilità – verifica compatibilità con iscrizione nell'albo degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati.

Con il quesito pervenuto lo scorso 12 gennaio l'Ordine chiede di sapere se sussista incompatibilità tra l'esercizio della professione di dottore commercialista e/o esperto contabile e la contestuale iscrizione nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati.

In merito, si osserva quanto segue.

Innanzitutto, occorre premettere che il servizio di risposta ai quesiti Pronto Ordini non è volto a risolvere specifiche questioni concrete, rimesse all'autonoma ed esclusiva valutazione degli Ordini, ma finalizzato unicamente a risolvere questioni interpretative di carattere generale. Pertanto, in riferimento alla fattispecie evidenziata, si forniranno di seguito alcune considerazioni generali che potranno essere di ausilio nella valutazione del caso concreto.

L'art. 4, co. 1, del D.lgs. n. 139/2005 sancisce espressamente l'incompatibilità tra l'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile e quello, anche non prevalente, né abituale della professione di notaio e di giornalista professionista. Ai sensi del terzo comma della medesima disposizione, inoltre, non è consentita l'iscrizione nell'Albo a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione.

Occorre pertanto verificare se l'incompatibilità in esame è sancita nei provvedimenti che regolano la professione di Agrotecnico e Agrotecnico laureato.

La materia è disciplinata dalla Legge 6 giugno 1986, n. 251 "Istituzione dell'Albo professionale degli Agrotecnici" e, in particolare, dall'art. 7 che al primo comma stabilisce: "L'iscrizione all'albo abilita ad esercitare la professione su tutto il territorio della Repubblica italiana.", mentre al secondo comma precisa: "Nessuno può essere contemporaneamente iscritto a più di un albo, ma è consentito il passaggio da un albo ad un altro"¹.

In assenza di indicazioni ulteriori, si osserva che la lettura congiunta dei due commi sembra condurre alla conclusione che il secondo comma costituisca una specificazione del primo e, dunque, abbia ad oggetto un divieto di iscrizione al medesimo albo nell'ambito di territori diversi.

In tal senso depongono alcune risposte fornite dal Collegio nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati a quesiti in materia di incompatibilità². In particolare, rispondendo al quesito posto da un tirocinante, il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati – sebbene con riferimento ad altro albo professionale (quello degli Architetti) – ha affermato che non esistono incompatibilità nella "duplice" iscrizione a due Albi diversi, quindi è possibile la contemporanea iscrizione all'Albo degli Agrotecnici e degli agrotecnici laureati e a quello degli Architetti.

In conclusione, l'art. 7 della L. 251/1986 non prevede limitazioni all'esercizio di altra professione da parte degli iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e pertanto si ritiene che il contestuale esercizio della professione di Dottore Commercialista e/o di Esperto Contabile non dia luogo ad alcuna situazione di incompatibilità.

Con i migliori saluti

F.to Il Presidente
Prof. dott. Elbano de Nuccio

¹Si riporta il testo integrale dell'art 7:

«1. L'iscrizione all'albo abilita ad esercitare la professione su tutto il territorio della Repubblica italiana.
2. Nessuno può essere contemporaneamente iscritto a più di un albo, ma è consentito il passaggio da un albo ad un altro.
3. Gli Agrotecnici impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato di norma l'esercizio della libera professione, possono a loro richiesta essere iscritti nell'albo con annotazione a margine attestante il loro stato giuridico-professionale; detti iscritti possono svolgere attività, professionale solo nei casi ed alle condizioni previste dal rapporto di pubblico impiego.
4. Gli iscritti all'albo dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai quali è consentito l'esercizio della libera professione sono soggetti alla disciplina propria dell'ordinamento professionale solo per quanto riguarda tale esercizio.
5. Per l'iscrizione nell'elenco speciale deve prodursi una attestazione del datore di lavoro che certifichi la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato nei confronti del richiedente l'iscrizione.
6. Gli iscritti nell'elenco speciale possono conseguire cariche elettive nell'ambito della categoria.»

² Le risposte sono disponibili al seguente link:

https://www.agrotecnici.it/materiale_esami_2019/comments_blog_esami_2018.pdf.